SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2008.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il cui art. 24, comma 1, dispone che la distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 216, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale amministrativo appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un totale complessivo di n. 47.366 unità di cui n. 420 delle qualifiche dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 che agli articoli 5 e 6 istituisce, tra l'altro, gli Uffici del direttore tecnico e le Direzioni generali regionali e interregionali nell'ambito dell'Amministrazione giudiziaria con contestuale incremento della dotazione organica pari a n. 223 unità di personale, di cui n. 19 con qualifica dirigenziale di livello generale;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 9, foglio n. 208, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato individuato il contingente di personale amministrativo, in servizio presso gli Uffici giudiziari militari del Ministero della difesa che sono soppressi dalla medesima legge, che transita nei ruoli del personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria, per un totale complessivo di n. 88 unita delle aree funzionali;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonché, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 29872.U del 6 agosto 2008 e relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con nota n. 54292. U in data 6 novembre 2008, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda i Dipartimenti per gli affari di giustizia e dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, al fine di consentire la ricognizione dei contingenti di organico del personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria in conseguenza dei provvedimenti in materia di organici sopra indicati, l'adeguamento delle dotazioni organiche al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l'articolazione nelle aree prima, seconda e terza, nonché l'attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

Atteso che, per il Dipartimento per gli affari di giustizia e per il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, la vigente dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale, come individuata in esecuzione dei provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da n. 1.620 unità nella posizione economica C3, n. 5.467 nella posizione economica C2, n. 9.877 nella posizione economica C1, n. 10.474 nella posizione economica B3, n. 10.535 nella posizione economica B2, n. 6.423 nella posizione economica B1 e n. 2.842 nella posizione economica A1, per un complessivo di 47.238 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale dei predetti Dipartimenti, come prospettata dal Ministro della giustizia, è compatibile con quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonché con le disposizioni recate dall'art. 74, comma 1, lettera *c)* della legge 6 agosto 2008, n. 133, poiché essa comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese

di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera *c)*, con la conseguente diminuzione di 3.536 unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Amministrazione giudiziaria, mediante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24, comma 1 della legge 19 gennaio 2001, n. 4 e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Preso atto, altresì, del verbale del 22 luglio 2008 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 74, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinerà, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 dicembre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 134

———

ALLEGATO

Tabella A

Ministero della Giustizia
Amministrazione giudiziaria

Dipartimento per gli affari di giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Aree funzionali		Dotazione organica
Terza Area	Totale	12.239
Seconda Area	Totale	26.991
Prima Area	Totale	4.472
	Totale aree funzionali	43.702

09A01673

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008 concernente «Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2008;

Ritenuto opportuno integrare la composizione del suddetto Comitato con il Ministro della difesa ed il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali;» sono inserite le seguenti: «della difesa, dello sviluppo economico;».

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 224

09A01605

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2009.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Napoli nel settore del traffico e della mobilità;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che il tessuto urbano della città di Napoli, caratterizzato da un'estensione territoriale particolarmente ampia, da una notevole densità abitativa, da un sottosuolo fortemente instabile e dalla presenza, in coincidenza del centro urbano, di un'area portuale in costante e continuo sviluppo, soffre di un notevole aggravio dei problemi nel settore del traffico e della viabilità;

Tenuto conto, in particolare, della conformazione del centro storico della città, che, dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, presenta una stratificazione di beni archeologici ed al contempo è sede di una forte residenzialità;

Considerato che la situazione emergenziale in atto nella città di Napoli, relativa al traffico ed alla mobilità, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita e le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

Considerata, altresì, la forte vocazione turistica della città di Napoli che genera quotidianamente, e particolarmente nei fine settimana, una notevole intensificazione dei flussi di traffico veicolare peggiorando lo stato della qualità dell'ambiente atmosferico che, soprattutto in corrispondenza delle limitate vie di accesso e di uscita della città, risulta particolarmente degradato;

Vista la nota del 12 dicembre 2008 con la quale il sindaco di Napoli - commissario delegato chiede di prorogare lo stato di emergenza, per consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01648

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2008.

Criteri di riparto e assegnazione alle regioni e province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *d)*, legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai programmi di riqualificazione professionale ed al reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha istituito il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera *d)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che dispone, fra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera;

Visto che agli oneri di cui al predetto art. 1, comma 1156, lettera *d)* si provvede nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, posti a carico del Fondo per l'occupazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione dei criteri di riparto di dette risorse relative alle annualità 2007 e 2008 per ciascuna regione e provincia autonoma;

Considerato che occorre individuare i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione ed il reinserimento occupazionale;

Vista la proposta approvata dalla IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 5 marzo 2008 e confermata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 20 novembre 2008 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

I fondi di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *d)* della legge 26 dicembre 2006, n. 296 nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sono ripartiti e assegnati alle regioni e province autonome secondo i criteri che seguono (Tabella *A)*:

quanto al 50% delle risorse disponibili, proporzionalmente al numero dei collaboratori a progetto iscritti alla gestione separata INPS in ogni regione o provincia autonoma nel corso dell'anno 2007;

quanto al 25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, per ogni regione e provincia autonoma del monte ore dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni erogati;

quanto al 25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, del numero dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità per ogni regione e provincia autonoma.

Le quote regionali che, a seguito dell'utilizzo dei criteri suddetti, dovessero eventualmente risultare superiori al 18% delle risorse disponibili sono ridistribuite alle regioni e province autonome utilizzando i medesimi criteri (Tabella B e *C)*.

Le Tabelle A, B e C fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale sono i collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi, accertate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, dell'art.1 della legge n.291/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da altre norme di legge in materia di ammortizzatori sociali in deroga anche ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge n. 244/2007.

La spesa graverà sul Fondo per l'occupazione, capitolo 7202 piano gestionale 01, per le annualità 2007 e 2008.

Art. 3.

Le regioni e province autonome, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di assicurare il coordinamento e monitoraggio trasmetteranno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i programmi di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 26

ALLEGATO *A*

	Legge 26 dicembre 2006, n. 296- Art. 1, comma 1156, lett. d)								TAB. A
	Ripartizione risorse 1° criterio			Ripartizione risorse 2° criterio			Ripartizione risorse 3° criterio		TOTALE
Regioni e Province Autonome	Collaboratori a progetto iscritti anno 2007 alla gestione INPS distinti per Regione e Provincia autonoma			Collaboratori a progetto Media annua triennio 2005, 2006, 2007 Trattamenti integrazione salariale per Regione e Provincia Autonoma			Collaboratori a progetto Media annua 2005, 2006, 2007 Numero lavoratori iscritti alle liste di mobilità per Regione e Provincia autonoma		
	Stanziamento annuale		E.15.000.000,00	Stanziamento annuale E.15.000.000,00			Stanziamento annuale E.15.000.000,00		
	50%=	Euro 7.500.000,00		25%=	Euro 3.750.000,00		25%=	Euro 3.750.000,00	
	Numero iscritti	In %	Ripartizione risorse	Totale interventi	Media Interventi	Ripartizione risorse	Media iscritti	Ripartizione risorse	
Abruzzo	13.975	1,8	135.271	7.757.978,00	2.585.992,67	133.451	7.873	179.903	448.624
Basilicata	4.778	0,6	45.090	4.029.545,00	1.343.181,67	69.315	868	19.834	134.240
Calabria	16.869	2,2	165.331	4.786.769,00	1.595.589,67	82.341	1.573	35.944	283.615
Campania	41.130	5,3	398.297	20.951.892,00	6.983.964,00	360.409	7.276	166.261	924.967
Emilia Romagna	58.857	7,6	571.142	7.799.785,00	2.599.928,33	134.170	13.412	306.473	1.011.785
Friuli V. G.	16.185	2,1	157.816	3.341.496,00	1.113.832,00	57.480	8.122	185.593	400.888
Lazio	143.208	18,6	1.397.796	18.072.656,00	6.024.218,67	310.881	10.391	237.441	1.946.118
Liguria	17.084	2,2	165.331	3.749.695,00	1.249.898,33	64.501	6.829	156.047	385.879
Lombardia	182.939	23,7	1.781.062	42.580.007,00	14.193.335,67	732.450	26.254	599.921	3.113.433
Marche	14.046	1,8	135.271	4.536.845,00	1.512.281,67	78.042	7.129	162.902	376.215
Molise	3.285	0,4	30.060	1.457.895,00	485.965,00	25.078	2.846	65.033	120.171
Piemonte	42.159	5,5	413.327	39.394.315,00	13.131.438,33	677.650	16.830	384.577	1.475.554
Puglia	34.729	4,5	338.176	14.940.861,00	4.980.287,00	257.009	9.037	206.501	801.687
Sardegna	18.730	2,4	180.361	3.875.671,00	1.291.890,33	66.668	3.213	73.419	320.448
Sicilia	36.200	4,7	353.206	10.631.399,00	3.543.799,67	182.878	4.034	92.180	628.264
Toscana	50.878	6,6	495.992	8.175.329,00	2.725.109,67	140.630	14.526	331.929	968.551
Bolzano	4.796	0,6	45.090	2.451.327,00	817.109,00	42.167	1.018	23.262	110.519
Trento	4.841	0,6	45.090	2.935.518,00	978.506,00	50.496	3.875	88.546	184.133
Trentino A.A.			0		0,00	0	0	0	0
Umbria	16.972	2,2	165.331	2.301.688,00	767.229,33	39.593	2.604	59.503	264.427
Valle D'Aosta	1.086	0,1	7.515	1.307.705,00	435.901,67	22.495	339	7.746	37.756
Veneto	48.872	6,3	473.447	12.922.931,00	4.307.643,67	222.297	16.060	366.982	1.062.725
TOTALE	771.619	99,8	7.500.000	218.001.307,00	72.667.102,33	3.750.000	164.109	3.750.000	15.000.000

	Legge 26 dicembre 2006, n.296 - Art. 1, comma 1156, lett. d)			TAB. B			TAB. C
	Collaboratori a progetto				Collaboratori a progetto		
Regioni	Quota 18% = Euro 2.700.000,00				Stanziamento Euro 15.000.000,00		
e	Quote regionali eccedenti il 18% = 413.433 (Lombardia)				Totale quote regionali		
Province							
Autonome							
	Ripartizione risorse	Ripartizione risorse	Ripartizione risorse		Somma algebrica Tabella A + Tabella B		
	1° criterio	2° criterio	3° criterio	TOTALE	TABELLA A	TABELLA B	TOTALE
Abruzzo	4.889	4.571	4.571	14.031	448.624	15.363	463.988
Basilicata	1.630	2.374	2.374	6.378	134.240	4.655	138.895
Calabria	5.976	2.820	2.820	11.617	283.615	9.976	293.591
Campania	14.397	12.345	12.345	39.087	924.967	32.197	957.164
Emilia Romagna	20.644	4.596	4.596	29.836	1.011.785	35.296	1.047.081
Friuli V. G.	5.704	1.969	1.969	9.642	400.888	13.763	414.651
Lazio	50.525	10.648	10.648	71.821	1.946.118	68.964	2.015.082
Liguria	5.976	2.209	2.209	10.395	385.879	13.305	399.185
Lombardia	0	0	0	0	3.113.433	-413433	2.700.000
Marche	4.889	2.673	2.673	10.236	376.215	12.908	389.122
Molise	1.087	859	859	2.805	120.171	4.079	124.251
Piemonte	14.940	23.211	23.211	61.362	1.475.554	50.770	1.526.324
Puglia	12.224	8.803	8.803	29.830	801.687	27.802	829.489
Sardegna	6.519	2.284	2.284	11.086	320.448	11.212	331.660
Sicilia	12.767	6.264	6.264	25.295	628.264	22.056	650.320
Toscana	17.928	4.817	4.817	27.562	968.551	33.636	1.002.187
Bolzano	1.630	1.444	1.444	4.518	110.519	3.837	114.357
Trento	1.630	1.730	1.730	5.089	184.133	6.265	190.397
Trentino A.A.	0	0	0	0	0	0	0
Umbria	5.976	1.356	1.356	8.688	264.427	9.285	273.711
Valle D'Aosta	272	770	770	1.813	37.756	1.296	39.053
Veneto	17.113	7.614	7.614	32.342	1.062.725	36.769	1.099.494
TOTALE	206.717	103.358	103.358	413.433	15.000.000	0	15.000.000

09A01480

DECRETO 29 dicembre 2008.

Riparto, per l'anno 2008, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al trenta per cento;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2007 di «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 6.274.876,00 euro che, al netto dell'accantonamento ex comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007, risulta pari a 5.265.449,82 euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle assegnazioni per l'annualità 2008 pari a 3.685.814,87 euro;

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici o lavoratori dipendenti oppure di lavoratrici o lavoratori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2008 tra le regioni, approvata nella riunione del 20 giugno 2008 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2008, l'importo di euro 3.685.814,87, pari al settanta per cento delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 28 dicembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Con riferimento all'anno 2008, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per le consiglieri ed i consiglieri di parità lavoratrici e lavoratori e dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri lavoratrici lavoratori autonomi o liberi professionisti sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A, consigliere e consiglieri nazionali, n. 2B, consigliere e consiglieri regionali, e n. 2C, consigliere e consiglieri provinciali, che formano parte integrante del presente decreto.

2. In ogni caso le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parità supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art.1 con il supporto dell'ISFOL.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 64

Tabella n. 1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

(Art. 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Ripartizione risorse 2008

Regioni e Province autonome	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Punteggio	RIPARTO	Regioni e Province autonome
	Peso							
	0,40	0,20	0,17	0,17	0,06			
ABRUZZO	3,7	2,2	2,7	2,1	5,93	3,11	€ 114.591,50	ABRUZZO
BASILICATA	1,9	1,0	1,5	0,7	10,77	1,98	€ 72.872,00	BASILICATA
CALABRIA	4,7	3,3	4,5	2,3	6,72	4,09	€ 150.595,85	CALABRIA
CAMPANIA	4,7	9,5	12,1	6,0	0,09	6,86	€ 252.664,83	CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA	8,4	7,2	4,3	9,2	4,31	7,38	€ 271.872,01	EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,7	2,1	1,4	2,4	3,09	2,74	€ 101.087,38	FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO	4,7	9,4	10,2	9,8	0,78	7,20	€ 265.472,38	LAZIO
LIGURIA	3,7	2,9	2,2	3,1	0,01	2,96	€ 108.960,68	LIGURIA
LOMBARDIA	10,3	16,1	10,8	19,5	1,41	12,57	€ 463.181,85	LOMBARDIA
MARCHE	3,7	2,6	2,3	3,0	7,47	3,36	€ 123.956,26	MARCHE
MOLISE	1,9	0,5	0,6	0,5	0,00	1,04	€ 38.448,32	MOLISE
PIEMONTE	7,5	7,5	5,6	8,7	8,24	7,41	€ 273.162,18	PIEMONTE
PROV. DI BOLZANO	0,9	0,8	0,4	1,0	0,00	0,77	€ 28.479,21	PROV. DI BOLZANO
PROV. DI TRENTO	0,9	0,8	0,5	1,0	6,43	1,19	€ 43.689,34	PROV. DI TRENTO
PUGLIA	4,7	6,8	9,7	4,5	0,47	5,68	€ 209.211,80	PUGLIA
SARDEGNA	7,5	2,8	4,7	2,4	5,22	5,08	€ 187.406,74	SARDEGNA
SICILIA	8,4	8,4	13,1	5,4	0,00	8,18	€ 301.653,00	SICILIA
TOSCANA	9,3	6,3	5,6	7,2	5,18	7,49	€ 276.088,03	TOSCANA
UMBRIA	1,9	1,5	1,5	1,7	4,32	1,86	€ 68.556,35	UMBRIA
VALLE D'AOSTA	0,9	0,2	0,1	0,3	11,25	1,16	€ 42.653,28	VALLE D'AOSTA
VENETO	6,5	8,0	6,0	9,3	18,28	7,90	€ 291.211,88	VENETO
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 3.685.814,87	Totale

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile dI 15 anni e oltre (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2007)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2007)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2007)

(E) Indicatore capacità di spesa dimostrata 2006-2007 (Fonte:Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Monitoraggio del Fondo per l'attività consigliere/i di parità, 2008)

Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice:[0,40*(A)+0,20*(B)+0,17*(C)+0,17*(D)+0,06*(E)]

L'importo ripartito è calcolato al netto degli accantonamenti e relative indisponibilità *ex* comma 507, art. 1, Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)

Tabella N. 2 A

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Nazionale
(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)
A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 18 decreto legislativo 198/2006)

Annualità 2008

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o e supplente)	**100 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.	
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	**Indennità aggiuntiva annuale[1] € 11.304,00 lordi (comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/06)**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**	
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTIE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	**INDENNITA' COMPLESSIVA** *(ex comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/2006)*	**RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"**		**Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente**
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA[1]		**€ 17.520,00 lordi**

[1] In fase di corresponsione delle somme dovute per le voci "indennità aggiuntiva annuale" e "compenso annuale attività svolta" gli importi indicati nella presente tabella saranno soggetti al contenimento della spesa previsto dall'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tabella N. 2 B

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Regionale
(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Annualità 2008

MONTE ORE DISPONIBILE[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**100 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D.Lgs. 198/2006)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni[2].
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e regionale effettiva/o e la/il consigliera/e regionale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

Tabella N. 2 C

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale

(ex art.17, decreto legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 decreto legislativo 198/2006)

Annualità 2008

MONTE ORE DISPONIBILE[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**60 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006)*	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**30 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISRITTE/ AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I ADORIDNI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e provinciale effettiva/o e la/il consigliera/e provinciale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

09A01675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxilotto n. 1 - S.S. 77 «Val di Chienti»: Tratta Foligno-Pontelatrave - (CUP F12C03000050010) - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 83/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»*)*, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

- il comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato per le infrastrutture strategiche, che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

- il comma 176, che ha rifinanziato l'art. 13 della legge n. 166/2002 per il biennio 2005/2006;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*)*, e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 257, tra l'altro per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali e autostradali» dei Corridoi trasversali e dorsale appenninica, l'intervento «Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna», con un costo di 1.807,599 milioni di euro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto della configurazione infrastrutturale del progetto «Quadrilatero» e delle caratteristiche di rilevante innovatività sotto l'aspetto finanziario e attuativo che esso presenta, tra cui la previsione dell'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20/2005), con la quale questo Comitato:

- ha approvato le linee generali del citato progetto, costituito da interventi stradali ed infrastrutturali articolati in due maxilotti e dalle attività del PAV, determinando il costo di realizzazione del progetto, al netto dell'IVA, in 2.156,7 milioni di euro, di cui 2.093,5 per interventi viari (in cifra arrotondata 1.296 per il 1° maxilotto e 798 per il 2°) e 63,2 per l'acquisizione di aree leader, e fissando in 1.557,508 milioni di euro il limite di contribuzione statale;

- ha approvato i progetti – preliminari o definitivi – di alcuni stralci dei suddetti maxilotti, tra cui in particolare il progetto preliminare della «S.S. 77: tratta Pontelatrave Foligno», ricompreso nel 2° stralcio del maxilotto n. 1;

- ha assegnato contributi a valere sui limiti di impegno di cui all'articolo 13 della legge n. 166/2002 e successivo rifinanziamento;

Vista la delibera 2005, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), con la quale questo Comitato:

- ha approvato i progetti di altre tratte viarie ricadenti nel 1° maxilotto;

- ha proceduto all'assestamento del quadro economico del maxilotto n. 1, lasciandone inalterato il costo complessivo di 1.296 milioni di euro in cifra arrotondata, ma, tra l'altro, ridimensionando il costo della S.S. 77: tratta Foligno-Pontelatrave a 1.075,94 milioni di euro e prevedendo che i costi aggiuntivi per la realizzazione degli interventi di cui alla medesima delibera — quantificati in 26,143 milioni di euro — venissero fronteggiati mediante utilizzo di quota parte della voce «imprevisti» e autorizzando l'impiego delle economie di gara per il ripristino di detta voce nella misura originaria, nonché demandando l'indicazione della modalità di compensazione dell'ulteriore sbilancio finanziario di 18,341 milioni di euro alla fase di presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi i cui progetti preliminari erano stati approvati con la delibera n. 13/2004;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 101, con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari di 8 «aree leader» ed ha assegnato — a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 — un contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 20 milioni di euro, di cui 17,318 milioni di euro finalizzati alla sola acquisizione, mediante esproprio e/o accordi bonari, dei terreni sede di 5 di dette «aree leader», prendendo atto, sotto l'aspetto attuativo, che con procedura di evidenza pubblica, successivamente all'acquisizione dell'area, il soggetto aggiudicatore avrebbe proceduto a selezionare i concessionari ai quali affidare la realizzazione, con fondi privati, degli interventi progettati e la successiva gestione delle strutture realizzate;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche e che riporta, all'allegato 2, la scomposizione dell'«asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» nei maxilotti e relativi componenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), con la quale questo Comitato ha apportato alcune modifiche alla «presa d'atto» della delibera n. 101/2006, relative in particolare al momento di acquisizione dei terreni sede di 5 delle «aree leader»;

Vista la delibera 21 febbraio 2008, n. 21, con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha proceduto a definire in apposito allegato il quadro delle risorse di cui al citato art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 - Allegato infrastrutture, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, e che include nella tabella B3 (relativa alle opere in corso con copertura parziale) l'intervento «Quadrilatero umbro-marchigiano: assi principali», mentre all'allegato G prevede che tutte le risorse disponibili a vario titolo, compresi i ribassi d'asta, devono essere utilizzate per la realizzazione di detti assi principali;

Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto definitivo relativo all'«Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna — maxilotto n. 1 — S.S. 77 Val di Chienti: tratta Foligno-Pontelatrave», chiedendone l'approvazione e proponendo altresì l'assegnazione all'opera di un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007;

Vista la nota 20 marzo 2008, n. 0000105, con cui l'Unità tecnica-finanza di progetto ha formulato le proprie valutazioni in ordine al piano economico-finanziario;

Considerato che, nella seduta del 27 marzo 2008, questo Comitato, sulla base dell'istruttoria di cui sopra e preso atto del parere favorevole espresso in seduta dal rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, fatta eccezione per lo svincolo di Colfiorito, ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, il progetto definitivo di cui sopra, stralciando dal medesimo il predetto svincolo, ed ha assegnato — a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 — contributi quindicennali suscettibili di sviluppare, al tasso all'epoca applicato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di 536.130.000 euro, nel presupposto che il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per i beni e le attività culturali non formulassero ulteriori prescrizioni e raccomandazioni;

Considerato che tale presupposto non si è realizzato, in quanto i pareri poi formalmente acquisiti dei predetti Ministeri contengono prescrizioni, e che conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, con nota 22 luglio 2008, n. 0008049, che l'argomento venga nuovamente sottoposto a questo Comitato;

Considerato che, con nota pervenuta a questo Comitato il 18 luglio 2008, il citato Ministero ha trasmesso una relazione aggiornata sul progetto in questione, inviando — con note del 21 luglio 2008, n. 0007874, e 28 luglio 2008, n. 0008779 — revisioni successive di detta relazione ed ulteriore documentazione di supporto e fornendo poi — con nota 31 luglio 2008, n. 0009260 — precisazioni su un punto particolare della proposta;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Ritenuto, per maggior chiarezza espositiva, di reiterare — con le necessarie modifiche ed integrazioni — i contenuti della delibera adottata il 27 marzo 2008, che viene a tutti gli effetti sostituita dalla presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che, come specificato nelle delibere richiamate nella premessa, il progetto «asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» mira a portare la viabilità delle aree interne alle due regioni interessate a livello di rete ed a assicurare il raccordo con le piastre logistiche di Foligno e Civitanova e con il centro intermodale dell'alto Lazio;

che, più specificatamente, l'opera è costituita dalle due direttrici parallele Ancona-Perugia (che si sviluppa lungo la S.S. 76 e prosegue verso la S.S. 318 umbra) e Civitanova Marche-Foligno (che si sviluppa lungo la S.S. 77), collegate dalla trasversale Fabriano-Matelica-Muccia e dalle diramazioni della S.S. 77;

che la Quadrilatero S.p.A. — individuata con la citata delibera n. 13/2004 quale soggetto aggiudicatore dell'intero intervento e partecipata da ANAS, regioni interessate, province di Perugia e Macerata, Camera di commercio di Macerata — ha bandito, il 19 novembre 2004, la gara per l'aggiudicazione del 1° maxilotto a Contraente generale e che, in base agli esiti di detta gara, ha definitivamente aggiudicato detto maxilotto all'ATI Strabag AG (mandataria) - Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. - Grandi Lavori Fincosit S.p.A., poi costituitasi nella Società di progetto «Val di Chienti S.p.A.» e che ha offerto un ribasso del 14,95 per cento;

che il soggetto aggiudicatore ha contratto, il 28 ottobre 2005, un mutuo per l'attualizzazione delle quote dei limiti di impegno assegnate con la menzionata delibera n. 13/2004 e, in linea con le ricordate indicazioni della tabella G del DPEF 2008-2012, ha concentrato le risorse disponibili, comprese quelle provenienti dal PAV, sull'intervento relativo alla S.S. 77 ed in particolare sull'allaccio tra detta strada e la S.S. 16 «Adriatica», nonché sull'esistente «quattro corsie a Foligno»;

che il progetto definitivo della S.S. 77: tratta Foligno-Pontelatrave, approvato in sede tecnica dal Consiglio di amministrazione del soggetto aggiudicatore il 31 luglio 2007 nell'ultima versione progettuale, conseguente all'attuazione di prescrizioni impartite nel corso dell'istruttoria sulla versione originaria, è stato consegnato, il 12 settembre 2007, al Ministero delle infrastrutture e trasmesso, entro il 1° ottobre successivo, a tutti i soggetti da invitare alla Conferenza di servizi, poi indetta dal medesimo Ministero delle infrastrutture in data 5 dicembre 2007;

che il suddetto progetto è stato sviluppato a partire dal tracciato proposto dal Contraente generale in sede di offerta, in variante al progetto preliminare posto a base di gara, e — oltre alle variazioni planoaltimetriche di cui alle prescrizioni contenute nell'allegato 2 alla delibera n. 13/2004 — presenta ulteriori modifiche, rispetto al suddetto progetto preliminare, puntualmente indicate nella relazione istruttoria e resesi necessarie durante la fase di progettazione per i motivi del pari specificati in relazione;

che l'infrastruttura, della lunghezza di circa 35 km e completata con 5 svincoli, è classificabile quale «strada extraurbana principale - categoria B» ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 novembre 2001 e, progettata secondo la classe di importanza 2 del «nuovo testo unitario per le costruzioni» con vita utile pari a 100 anni, è stata suddivisa — ai fini realizzativi — in due sublotti:

* *sub*lotto 1.2, di circa 14 km, costituito dal tratto iniziale umbro Foligno-Valmenotre e dal tratto finale marchigiano Galleria Muccia-Pontelatrave;

* *sub*lotto 2.1, avente un'estesa di circa 21 km e costituito dal tratto centrale Valmenotre-Muccia;

che il progetto è stato pubblicato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il 5 settembre 2007 su n. 3 quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale, e che sono pervenute in termini 6 osservazioni da parte di privati, in ordine alle quali il soggetto aggiudicatore ha esposto le proprie controdeduzioni, che il Ministero istruttore dichiara di condividere;

che nel corso e successivamente alla Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei vari Enti interessati e che in particolare si sono espresse favorevolmente, spesso con prescrizioni e/o raccomandazioni, la regione Umbria con delibera di Giunta 17 dicembre 2007, n. 2120; la regione Marche, da ultimo, con delibera di Giunta 18 dicembre 2007, n. 1504; la provincia di Macerata con nota 3 dicembre 2007, n. 79111; la provincia di Perugia con nota 28 dicembre 2007, n. 1/437204; l'ANAS - Compartimento per la viabilità delle Marche con nota 4 dicembre 2007, n. CAN-0029644; i principali comuni interessati e gli Enti interferiti;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 26 marzo 2008, n. DG-PAAC-3627, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, che il Ministero istruttore nell'apposito documento di disamina dei pareri ricevuti propone di recepire, e con alcune

indicazioni per lo svincolo di Colfiorito che il Ministero istruttore stesso precisa di leggere alla stregua delle disposizioni che disciplinano il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare, sottolineando che vengono formulate prescrizioni per detto svincolo da attuare in sede di progetto esecutivo ed evidenziando come solo l'approvazione del progetto definitivo e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità consentano di procedere all'occupazione dei terreni su cui sviluppare le indagini in situ richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone quindi di inserire apposita prescrizione per prevedere l'adozione di adeguati provvedimenti per l'ipotesi che successivamente, a seguito di detti sondaggi, emergano elementi ostativi alla realizzazione dello svincolo predetto;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota 24 luglio 2008, n. DSA-2008-0020594, nel trasmettere il parere reso dalla speciale Commissione VIA in merito al procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni dettate in sede di esame del progetto preliminare, sottolinea come la Commissione stessa si sia espressa per la conformità del progetto definitivo di cui trattasi al progetto preliminare, con eccezione delle modifiche, apportate a seguito di recepimento di raccomandazione di questo Comitato e definite «significative», nel tratto relativo al semisvincolo di Val Menotre, per le quali, pur escludendo elementi di criticità rilevanti, chiede l'aggiornamento – a cura del soggetto aggiudicatore – dello studio di impatto ambientale ed una nuova pubblicazione, limitatamente a tale parte del progetto, ai fini dell'invio di eventuali osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati;

che il Ministero istruttore dichiara di concordare sulla richiesta avanzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, proponendo quindi di approvare il progetto definitivo in questione con esclusione della parte relativa al semisvincolo di Val Menotre, e che il Ministero stesso, nel citato documento di disamina dei pareri pervenuti, indica le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione di detto progetto;

che il Programma di risoluzione delle interferenze è contenuto nell'elaborato «*Sub*lotti 1.2 e 2.1, Programma di risoluzione delle interferenze rev. B»;

- *sotto l'aspetto attuativo:*

che il cronoprogramma prevede una durata di 1.040 giorni per l'esecuzione del *sub*lotto 1.2 e di 1.340 giorni per i lavori del *sub*lotto 2.1;

che il CUP assegnato all'intervento è F12C03000050010;

- *sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo complessivo dell'intero asse ammonta a 1.098.011.861,93 euro, dei quali 956.946.959,55 per lavori a base d'appalto e 141.064.902,38 per somme a disposizione, di cui 26.358,217 per oneri di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni formulate da questo Comitato;

che detto costo corrisponde a quello del progetto preliminare, che era stato poi ridimensionato con delibera n. 145/2005 al fine di mantenere immutato il quadro complessivo del 1° maxilotto e che si è nuovamente attestato sul valore originario, in quanto si sono registrate lievitazioni delle voci coperte con le «somme a disposizione» (in particolare per espropri, costituzione di un fondo per eventuali contenziosi, rilevata attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni ex delibera n. 13/2004), mentre, per quanto concerne i lavori del 1° maxilotto, rispetto all'importo offerto dal Contraente gnerale in sede di gara si sono verificati, in sede di elaborazione del progetto definitivo, incrementi essenzialmente correlati all'approfondimento progettuale, all'adeguamento delle opere alle nuove norme tecniche sulle costruzioni, nonché alla stima analitica degli oneri di sicurezza, il cui costo —nel progetto preliminare —era stato individuato in termini percentuali rispetto al costo totale dei lavori;

che la copertura dei suddetti aumenti viene assicurata tramite utilizzo dei «ribassi d'asta» realizzati in sede della citata gara;

che i prezzi utilizzati per la definizione del quadro economico sono, in linea generale, quelli del «prezziario Quadrilatero», sui quali è stato applicato il citato ribasso del 14,95 per cento offerto dal Contraente generale, e che, per compensare lavori e forniture non previsti nei prezziari contrattuali, sono stati utilizzati anche 176 «nuovi prezzi», la cui congruità è stata valutata in sede istruttoria dall'apposita struttura di supporto ANAS;

che in particolare il *sub*lotto 1.2, nel cui ambito si colloca lo svincolo di Val Menotre, ha un costo di 424,88 milioni di euro, la cui copertura è integralmente assicurata da 379 milioni di euro garantiti con il suddetto mutuo acceso con le quote dei limiti di impegno assegnate da questo Comitato con la delibera n. 13/2004 e da 45,88 milioni di euro programmati dalla regione Umbria, nell'ambito dell'accordo di Programma Quadro stipulato nel 1999, a valere sui finanziamenti recati dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

che il costo del sublotto 2.1 è pari a 673,13 milioni di euro e che a detto *sub*lotto vengono destinati 137 milioni di euro provenienti dal PAV, come esposto nel piano economico-finanziario che tiene conto solo dei proventi ricavabili dalle aree leader già approvate e sulla base degli accordi già formalizzati sia di ordine generale sia relativi alle predette aree leader, e che il contributo in questione è intanto assicurato da un finanziamento senior di 112,80 milioni di euro e da un autofinanziamento nel corso dei lavori di 24,20 milioni di euro;

che per l'integrazione della copertura del citato *sub*lotto 2.1 questo Comitato ha concesso, come esposto in premessa, nella seduta del 27 marzo 2008, contributi quindicennali suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 536,13 milioni di euro;

che il finanziamento così concesso, sommato a quelli concessi in precedenza all'intera opera, è comunque ricompreso entro il tetto di contribuzione statale fissato con la delibera n. 13/2004 e che — viene esplicitamente evidenziato in relazione — la realizzazione degli altri tratti stradali inclusi nel maxilotto n. 1 dovrà essere garantita soprattutto mediante ricorso agli ulteriori proventi del

PAV, previo completamento del finanziamento per l'acquisizione delle «aree leader»;

che il citato piano economico-finanziario, asseverato dalla Banca Marche, è riferito solo al *sub*lotto 2.1 ed evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, rappresentato dai citati proventi PAV (ICI, oneri e canoni di concessione sulle aree leader approvate, ricavi da vendita dei materiali da escavazione e proventi della Camera di commercio di Macerata), che coprono circa il 20 per cento del costo dell'investimento;

che l'Unità tecnica-finanza di progetto, che già si era espressa favorevolmente sul piano economico-finanziario relativo all'intero progetto e inviato a corredo del progetto preliminare, ha confermato la congruità del contributo richiesto, ma ha sottolineato l'elevato tasso di volatilità dei «proventi da territorio», sottolineando la necessità di effettuare la sistematica attività di verifica prevista dalla delibera n. 13/2004, anche al fine di individuare eventuali adeguamenti che si rendano necessari nel corso di realizzazione del progetto;

che — a seguito dello stralcio del semisvincolo di Val Menotre, il cui costo di realizzazione è stato quantificato in 2.585.000 euro (di cui 2.253.000 per lavori e 332.000 per somme a disposizione) — il costo dell'opera si attesta a 1.095.426.000 euro e che, in relazione all'intervenuta modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i contributi concessi nella seduta del 27 marzo 2008 e dei quali si chiede ora la conferma sviluppano un volume di investimenti di 510.596.572 euro;

che il soggetto aggiudicatore — con note 24 luglio 2008, n. 630-08, e 28 luglio, n. 633-08 — si è impegnato ad assicurare la copertura del differenziale, destinando all'opera 16.212.000 euro a carico dei proventi, attualizzati, di cui all'accordo sottoscritto con la Camera di commercio, industria ed artigianato di Perugia l'8 luglio 2008 e il residuo a carico del capitale sociale, e chiede però l'autorizzazione a utilizzare i contributi concessi all'opera sino al limite massimo dell'originario volume di investimento previsto nell'ipotesi in cui, al momento di attualizzazione dei contributi stessi, sia possibile accedere ad un tasso migliore di quello ora considerato;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 e, per le parti in variante, dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi delle disposizioni sugli espropri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — il progetto definitivo dell'intervento «Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna — maxilotto n. 1: S.S. 77 "Val di Chienti" tratta Foligno-Pontelatrave», con eccezione della parte relativa al semisvincolo di Val Menotre.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

1.2 L'importo, arrotondato, di euro 1.098.011.000 costituisce il nuovo «limite di spesa» dell'intervento da realizzare; mentre quello di euro 1.095.426.000, relativo alla parte di progetto in approvazione, corrisponde al costo dell'intero intervento quale sintetizzato nella «presa d'atto», inclusivo del costo di realizzazione dello svincolo di Colfiorito e depurato solo dell'importo riferibile al semisvincolo di Val Menotre, per il quale — come sopra esposto — viene previsto l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale.

Tale importo è comprensivo del costo delle opere di compensazione, che — come specificato nell'allegato 1 — debbono trovare copertura nei limiti delle somme previste al riguardo nel quadro economico, e degli oneri di attuazione delle prescrizioni dettate nell'allegato stesso, che, ove non già compresi nel valore dell'affidamento, saranno imputati alla voce «imprevisti» di cui a detto quadro.

1.3 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte del menzionato all'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

Gli eventuali contributi concessi, ai sensi dei punti 49, 50 e 51 delle raccomandazioni, ai comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, nonché per il recupero naturalistico della palude di Colfiorito debbono trovare capienza nell'ambito delle somme destinate alle opere di compensazione di cui al suddetto quadro economico ed essere finalizzati ad interventi compensativi strettamente connessi all'opera approvata al precedente punto 1.1. Prima di passare alla fase esecutiva di tali interventi il soggetto aggiudicatore richiederà il preventivo nulla osta tecnico, economico ed amministrativo alla struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.4 È approvato altresì il piano di risoluzione delle interferenze, riportato nel citato elaborato «*Sub*lotti 1.2 e 2.1, Programma di risoluzione delle interferenze rev. B».

1.5 I beni di cui è prevista l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo i cui estremi sono riportati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. Concessione contributo

2.1 Per la realizzazione del lotto 2.1 ed a integrazione dei finanziamenti disponibili, è concesso alla Quadrilatero S.p.A.:

- un contributo di euro 24.789.251, per quindici anni, a valere sul contributo previsto dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009;

- un contributo di euro 24.789.251, per quindici anni, a valere sul contributo previsto da detta norma con decorrenza 2010.

I predetti contributi complessivi — suscettibili di sviluppare, al tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di euro 510.596,572 — sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

2.2 Il soggetto aggiudicatore, nell'eventualità che l'attualizzazione dei suddetti contributi avvenga ad un tasso migliore di quello sopra considerato, è autorizzato ad utilizzare i contributi medesimi sino al limite massimo del volume di investimento originariamente previsto e pari a 536.130.000 euro: in tal caso il soggetto aggiudicatore destinerà le risorse proprie finalizzate all'opera in approvazione in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza del contributo concesso da questo Comitato, che si rendano così disponibili, alla realizzazione degli altri tratti stradali inclusi nel maxilotto n. 1.

3. Disposizioni per la successiva fase progettuale

3.1 Il soggetto aggiudicatore effettuerà tempestivamente, e comunque prima della redazione definitiva del progetto esecutivo, le ulteriori indagini in situ richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali. Qualora dette indagini evidenzino, a parere del citato Ministero, l'esistenza di reperti che non consentano la realizzazione dello svincolo di Colfiorito, così come approvato, o comportino ulteriori prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione esecutiva o di attuazione dell'opera, la questione verrà riproposta a questo Comitato, per le determinazioni di competenza, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previa stima dell'eventuale onere aggiuntivo con conseguente indicazione delle relative fonti di copertura.

3.2 Per la parte di progetto concernente il semisvincolo di Val Menotre il soggetto aggiudicatore provvederà ad aggiornare lo studio di impatto ambientale e ad effettuare una nuova pubblicazione, trasmettendo — non appena possibile — il progetto definitivo aggiornato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della sottoposizione a questo Comitato.

In tale sede il predetto Ministero proporrà l'eventuale riassestamento del quadro economico del maxilotto n. 1, il cui importo complessivo figura con il valore iniziale di circa 1.296 milioni di euro nella scheda ex delibera n. 63/2003, e fornirà altresì il quadro aggiornato dell'intero progetto «Quadrilatero», che evidenzi anche le eventuali economie registrate in sede di affidamento dei lavori del maxilotto n. 2, se già avvenuto, e le modalità di utilizzo.

4. Monitoraggio

L'innovatività del modello di finanziamento previsto per l'intera opera, tramite l'individuazione di proventi provenienti dal territorio, richiede — come sottolineato nella delibera n. 13/2004 — una sistematica attività di verifica anche al fine di individuare eventuali adeguamenti nel corso di realizzazione del progetto. Pertanto il soggetto aggiudicatore relazionerà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la periodicità che il medesimo riterrà congrua, sullo stato di attuazione del progetto. Il Ministero istruttore a sua volta segnalerà tempestivamente a questo Comitato eventuali criticità rilevate e proporrà le misure atte a superarle.

5. Clausole finali

5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

5.2 Ferme restando le verifiche di competenza delle varie Amministrazioni indicate nel menzionato allegato 1, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nell'allegato stesso: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo a questo Comitato. Inoltre il soggetto aggiudicatore trasmetterà, sempre prima dell'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente, come dal medesimo richiesto nella menzionata nota, il progetto esecutivo, corredato dal progetto di monitoraggio ambientale di cui all'art. 21 dell'allegato XXI al decreto legislativo n. 163/2006 e dalla relazione di cui al 4° comma dell'art. 20 di detto allegato, ai fini delle verifiche tecniche di competenza sulla corretta attuazione durante le fasi di realizzazione dei lavori e di esercizio delle opere e degli impianti, anche mediante azioni di verifica e controllo comportanti sopralluoghi in corso d'opera.

5.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

5.4 Il Protocollo d'intesa tra Prefettura competente - UTG, soggetto aggiudicatore e Contraente generale, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, di cui al punto 4.5 della delibera n. 145/2005 si intende riferito anche alle opere oggetto del progetto definitivo approvato al punto 1 della presente delibera.

5.5 Il CUP F12C03000050010 assegnato al progetto in argomento – ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) - dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in oggetto.

Roma, 1° agosto 2008

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Il vice presidente: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 108

ALLEGATO *1*

PARTE I - PRESCRIZIONI

Di ordine generale.

1) Il soggetto aggiudicatore deve pubblicare ai fini della procedura di VIA il progetto definitivo dello svincolo di Val Menotre, stralciato dalla approvazione del presente progetto definitivo, ed inviare al Ministero dell'ambiente il medesimo progetto, corredato della integrazione SIA, in modo da conseguire il parere di competenza per consentire la successiva approvazione da parte del CIPE. Il tracciato dello svincolo dovrà rispettare le distanze normative dalla sorgente idrica presente nell'area (VA/SOR).

2) Le prescrizioni formulate sul progetto preliminare da risolvere in fase esecutiva, in fase realizzativa o *post operam*, ove non superate dalle presenti prescrizioni, si intendono rinnovate anche se integrate.

3) Le opere di compensazione, sia ambientali che territoriali, troveranno copertura, nei limiti delle somme previste, nel quadro economico del progetto per opere di compensazione. A tal uopo il soggetto aggiudicatore redigerà gli specifici progetti corredati delle stime di spesa che verranno sottoposti, in funzione delle specifiche destinazioni, ai Ministeri e alle regioni competenti.

4) I costi derivanti da prescrizioni relative al presente progetto definitivo saranno, laddove non compresi nel costo di affidamento, compensati con le somme appostate per gli imprevisti nel quadro economico di progetto.

5) Gli elaborati progettuali di recepimento di prescrizioni e raccomandazioni di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali andranno sottoposti a verifica da parte delle Soprintendenze di settore competenti per territorio e della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio.

In fase di redazione del progetto esecutivo.

6) Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile sia verificata la validità delle previsioni di impatto sulle acque sotterranee fin qui fatte, inserendo altresì le sorgenti Capodacqua, Rasiglia-Alzabove e Acquabianca, con le loro peculiari caratteristiche idrogeologiche, localizzative e di destinazione d'uso, per poter mettere in atto ogni ulteriore accorgimento necessario alla tutela delle sorgenti stesse e alla eventuale ricerca di fonti idriche sostitutive; nella generalità dei casi dovrà essere redatto un piano di emergenza per porre rimedio a un eventuale depauperamento di sorgenti alimentanti acquedotti, causato dalla realizzazione delle opere. Il Piano di emergenza dovrà, tra l'altro, prevedere i progetti di specifici interventi provvisionali (pozzi, impianti acquedottistici, etc.), da ubicarsi di preferenza in aree già soggette ad esproprio o ad occupazione temporanea e da attuare prontamente, ove si verificassero i presupposti previsti nel piano stesso, nonché destinati a durare fino al momento in cui la portata delle acque idonee al consumo umano senza necessità di depurazione, come verificato dagli enti preposti, ritorni ai livelli originari o per effetto degli interventi di confinamento della falda ovvero per l'apporto delle risorse idriche drenate dalle gallerie e, in ogni caso, fino all'attuazione degli specifici interventi definitivi che si rendano eventualmente necessari per superare lo stato di emergenza. Il suddetto piano di emergenza ed i relativi progetti potranno essere approvati anche separatamente ed in tempi diversi dal soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, dando comunicazione degli specifici interventi previsti nel piano alle ARPA competenti per territorio. Restano ferme le competenze delle autorità preposte alla verifica della qualità dell'acqua da destinare al consumo umano a garanzia della salute pubblica. I costi di tali opere troveranno capienza nelle somme a disposizione accantonate dal soggetto aggiudicatore.

7) Le pile dei viadotti di attraversamento del fiume Chienti siano poste al di fuori dell'alveo attivo e sia evitata la deviazione del fiume a Muccia in prossimità dell'omonimo viadotto.

8) Sia prevista nel tratto Pontelatrave-Muccia l'installazione dei seguenti inclinometri aggiuntivi:

DISSESTO PAI F-19-1734 (località Costafiore): uno a monte e l'altro a valle del tracciato della galleria che intercetta il piede della Paleofrana localizzata in corrispondenza dell'abitato di Costafiore;

DISSESTO PAI F-19-1749 (località Acquamoscia): almeno quattro inclinometri posizionati due a monte e due a valle del tracciato della galleria che consentiranno di monitorare il fenomeno sia durante che a lavori ultimati.

9) Sia esteso il controllo della qualità delle acque superficiali, integrando le indagini chimico-fisiche, chimiche e microbiologiche, con la determinazione dell'Indice biotico esteso (IBE) a monte e a valle dei principali impatti.

10) Venga redatto un piano di monitoraggio avente come fine la verifica dell'efficienza di trattamento delle acque di prima pioggia e un piano di verifica e manutenzione periodica delle vasche.

11) Venga adeguato il piano di monitoraggio, per quanto riguarda le «determinazioni analitiche» relative alla componente atmosfera, determinando tutti i metalli e gli IPA, secondo quanto previsto dalla norma vigente, sugli stessi filtri utilizzati per la determinazione del PM10.

12) Vengano descritte le misure che si intendono adottare al fine di prevenire contaminazioni del suolo, del sottosuolo e delle falde, nelle aree di deposito/utilizzo delle materie prime potenzialmente inquinanti (carburanti, etc.) e in quelle di ricovero dei mezzi.

13) Sia progettata l'opera di attraversamento della valle e del fiume Menotre, riferita al progetto di viabilità locale e/o provvisionale appena a monte del viadotto, con opere che rendano l'intervento «trasparente» alle piene, verificandone comunque il funzionamento con le portate caratteristiche di progetto in condizioni di moto permanente (in un'unica simulazione comprendente anche il viadotto a valle).

14) Siano definite in dettaglio le modalità di risoluzione delle interferenze con i seguenti corsi d'acqua demaniali:

fosso non denominato (prog. 1170);

fosso San Lorenzo (viadotto alla prog. 1975);

fosso delle Lane o Altolina (viadotto alla prog. 4903 e due tombini sulla viabilità locale alle progg. 0+618 e 0+363);

fosso Mercovio e due fossi non denominati allo svincolo Val Menotre con attraversamenti, sistemazioni idrauliche e deviazioni.

15) Sia redatta una progettazione di dettaglio degli interventi in corrispondenza dei corsi d'acqua, completa di ripristino finale, che garantisca e dimostri il rispetto delle prescrizioni dettate dal PPAR, dal PTC (articoli 21, 23 delle NTA, e delle modalità stabilite dalle linee di intervento del relativo allegato D e dai criteri previsti dalla regione Marche - circolare n. 1 del 23 gennaio 1997) e degli indirizzi specifici del PTC (art. 19 NTA). I suddetti progetti di ripristino dovranno includere interventi di riqualificazione ambientale allo scopo di «realizzare il recupero della funzionalità fisico-biologica dei corsi d'acqua, il recupero ed il potenziamento delle fasce ripariali e della vegetazione golenale, la sistemazione degli alvei e degli argini, naturali o artificiali (attraverso le tecniche della bioingegneria), nonché, ove possibile, la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua».

16) Nella fase di progettazione esecutiva, la sistemazione finale dei siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di scarico, unitamente al relativo piano di recupero, dovrà essere verificata sulla base di una progettazione di dettaglio.

17) Siano predisposti gli opportuni elaborati grafici che evidenzino la sovrapposizione del tracciato dell'intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale elaborati dall'Autorità di bacino del fiume Tevere. Qualora il tracciato interferisca con aree perimetrate a rischio di inondazione e/o a rischio per movimenti franosi, sia adeguato il progetto esecutivo alla disciplina normativa tecnica dei Piani stralcio elaborati dalla Autorità di bacino del fiume Tevere.

18) Dovranno essere individuati, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, nonché per le attività di costruzione dei vari attraversamenti dei corsi d'acqua stessi, tutti gli opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi sedimentabili e materiali grossolani o fuoriuscite di acqua mista a cemento, additivi e sostanze per il disarmo delle casseforme durante le fasi di getto in alveo. A tale scopo dovranno essere realizzati opportuni sistemi di regimazione e raccolta delle acque eventualmente dotati di bacini di decantazione; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

19) Sia inserito l'accesso alla Chiesa di San Bartolomeo mediante la viabilità compresa tra il sottovia di accesso alla Chiesa e il Viadotto Renaro tra la prog. km 0+511.25 e la progr. km 0+770 e quello sulla strada per Uppello ripristinando la completa accessibilità alla chiesa sul lato di monte.

20) Venga modificato il tracciato della strada di servizio di accesso agli impianti tecnici della galleria «Belfiore», in modo da non interferire con la previsione di ampliamento del cimitero di Belfiore.

21) Nel corso della redazione del progetto esecutivo, si dovrà effettuare una campagna di ricognizioni su tutto il tracciato ed aree connesse, da concordarsi con le competenti Soprintendenze, con personale tecnico scientifico con buona conoscenza del territorio interessato: in particolare si individuano sin d'ora l'area compresa tra Pale e S. Lucia, lungo il tracciato della galleria artificiale Rio Rifugio, nel tratto Casette di Cupigliolo - imbocco della galleria La Palude, e nel tratto tra il viadotto La Palude e lo svincolo di Colfiorito, nel sublotto 2.1, area svincolo di Colfiorito e viadotto.

22) Si dovranno effettuare con personale tecnico archeologo specializzato, secondo le indicazioni fornite dalle competenti Soprintendenze e con costo a carico del soggetto aggiudicatore, sondaggi preventivi in aree particolarmente indiziate; in particolare per lo svincolo di Colfiorito, non appena preso possesso delle aree, il Contraente generale darà corso a una campagna archeologica ricognitiva stabilita di intesa con la competente Soprintendenza di settore e sotto la direzione della stessa.

23) Dovrà essere modificata la localizzazione, per il tratto Foligno-Val Menotre, dell'area di stoccaggio e cantiere Base 1 in quanto interferisce con un'area di alto interesse archeologico.

24) Per lo svincolo di Colfiorito dovrà essere posta la massima attenzione per l'inserimento dello stesso in un'area di rilevante interesse paesaggistico. In particolare:

le quote dei rilevati dovranno essere contenute allo stretto indispensabile e le scarpate andranno raccordate dolcemente con il terreno circostante;

si dovrà evitare la piantumazione di alberi di alto fusto in quanto estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da coltivazioni erbacee e prati;

potranno essere previste delle siepi in prossimità dei guard-rail.

25) Siano integrate le indagini già eseguite in merito ai fenomeni franosi F-19-1804, F-19-1808, F-19-1796, F-19-1795, F-19-1789, F-19-1780, F-19-1771 individuati dal PAI, riconducibili alla classe dei fenomeni di minore pericolosità, mediante l'esecuzione di altri sondaggi geognostici, in numero idoneo per ogni dissesto, per determinare nel dettaglio le caratteristiche stratigrafiche dei terreni ivi presenti installando almeno due inclinometri per ogni dissesto individuato, in modo da monitorare le zone indicate prima e dopo gli interventi, e siano effettuate verifiche di stabilità puntuali dei versanti interessati dai dissesti sopra menzionati e soprattutto, per i tratti in sbancamento, agli imbocchi delle gallerie e nei tratti a mezzacosta.

In fase di realizzazione del progetto esecutivo.

26) Sia monitorata costantemente la situazione idrogeologica, sia prima che dopo i lavori, mediante l'istallazione di ulteriori piezometri posizionati nei punti più significativi dove le indagini attualmente eseguite hanno evidenziato la presenza di acquiferi sotterranei consistenti.

27) Il terreno vegetale di risulta sia asportato, accantonato e successivamente riutilizzato con modalità e tecniche adeguate alla conservazione delle caratteristiche pedo-agronomiche.

28) Venga predisposto in corso d'opera un sistema di allerta tipo carta di controllo, per ciascuno dei parametri indagati per le acque sotterranee, che permetta di evidenziare precocemente particolari trend delle concentrazioni dei parametri stessi soprattutto in relazione alla criticità delle falde acquifere in alcuni punti.

29) Siano trasmessi all'Autorità di bacino della regione Marche copia dei risultati delle verifiche periodiche, dei capisaldi topografici e dei monitoraggi mediante inclinometri e piezometri.

30) Vengano allacciati, ove possibile, gli scarichi dei cantieri alla pubblica fognatura specificando la loro qualità e quantità, la presenza di efficienza depurativa residua dell'impianto di trattamento finale designato ovvero a quali sistemi depurativi si faccia ricorso nei casi in cui questo non sia possibile; sottoporre alle Arpa competenti il Piano di monitoraggio degli effluenti scaricati.

31) Si dovrà dare preventiva comunicazione, alle competenti Soprintendenze per i beni archeologici delle Marche e dell'Umbria, di tutti i lavori che comportano movimento di terreno, scassi, decorticazioni e terebrazioni.

32) Dovrà essere predisposta nel corso dei lavori un'adeguata assistenza scientifica da parte di personale archeologo specializzato, i cui costi saranno a carico del soggetto aggiudicatore, che opererà sotto la direzione delle Soprintendenze archeologiche di settore, in particolare:

in tutte le aree interessate dalla bonifica ordigni bellici;

nei movimenti di terra nelle aree valutate con grado di rischio relativo alto e medio-alto, comprese le aree di cantiere (stoccaggio, cantiere, impianti);

nei movimenti di terra per la realizzazione delle viabilità da adeguare e/o realizzare;

nella ricognizione preliminare di superficie nelle aree soggette a movimento di terra in località Bavareto, svincolo per Serravalle;

nella ricognizione preliminare di superficie, con uso del mezzo meccanico con benna a lama piatta nel corso dei movimenti di terra nel cantiere secondario n. 5 S5, evitando scavi ad una profondità maggiore di 50 cm;

nella ricognizione preliminare di superficie con, eventuale, raccolta dei reperti archeologici, secondo le direttive della Soprintendenza nell'area di cantiere compresa tra il sottovia (prog. 20+960.00) al sottovia (progr. 21+156.90), facendo uso del mezzo meccanico con benna a lama piatta nel corso dello scotico;

nella ricognizione preliminare di superficie con uso del mezzo meccanico con benna a lama piatta nel corso dei movimenti di terra nell'area di stoccaggio n. 7 ST7;

nella ricognizione preliminare di superficie con uso del mezzo meccanico con benna a lama piatta nel corso dei movimenti di terra nell'impianto di frantumazione n. 3 FB3;

nella ricognizione preliminare di superficie con uso del mezzo meccanico con benna a lama piatta nel corso dei movimenti di terra nell'area di stoccaggio n. 5 ST5.

33) Per quanto riguarda i corsi d'acqua minori venga effettuato un approfondimento delle verifiche idrauliche e delle interferenze con le opere progettate.

PARTE II - RACCOMANDAZIONI

1) Contenere la tecnologia dei sistemi di mitigazione all'ingresso e all'uscita delle gallerie al minimo indispensabile per garantire la funzionalità e consentire l'adeguamento del «visus» nel passaggio dalla luce diurna a quella della galleria al fine di attenuarne l'impatto visivo.

2) Adottare tutte le misure atte ad evitare o comunque a mitigare, con tutti gli idonei accorgimenti, ogni eventuale interferenza con le sorgenti, che rappresentano l'elemento che più caratterizza sotto il profilo dell'impatto ambientale l'intero progetto, attuando i previsti monitoraggi in corso d'opera e in fase di esercizio, con trasmissione dei dati agli enti territoriali interessati.

3) Realizzare i drenaggi previsti per le acque intercettate dalla realizzazione delle gallerie con i dovuti accorgimenti per non alterare le caratteristiche qualitative delle acque drenate in modo che si possano eventualmente utilizzare anche ad uso pubblico.

4) Tenere conto, in fase di progettazione esecutiva e in riferimento alle singole opere di progetto, delle situazioni individuate dagli elaborati approvati dalla regione Umbria riguardanti le cartografie geologiche e di pericolosità sismica locale alla scala 1:10.000 (determinazioni dirigenziali n. 10885 del 21 novembre 2001 e n. 5236 del 6 giugno 2007) e le indagini di microzonazione sismica speditiva (deliberazione di giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998).

5) Pur se localizzazione e vincolo preordinato all'esproprio, anche dei tratti interessati da gallerie, sono stati approvati con la delibera CIPE n. 13/2004, in sede di progettazione esecutiva valutare le possibili interferenze con le previsioni di tipo edificatorio, previste nel PRG vigente del comune di Foligno, sui terreni sovrastanti verificando la loro compatibilità ed i necessari livelli di messa in sicurezza.

6) Valutare, d'intesa con il comune di Foligno, in sede di progettazione esecutiva, la fattibilità tecnico-economica della realizzazione, a titolo di compensazione ambientale, dell'intervento di recupero ambientale della cava dismessa in Pale.

7) Realizzare anticipatamente il tratto di strada pedemontana necessario al collegamento dello svincolo sud di Muccia con la SS 77 attuale, all'altezza della SP 256 Muccese, e con la SP 209 della Valnerina, da utilizzare anche in fase di cantiere, al fine di diminuire l'impatto sulla viabilità locale.

8) Verificare la possibilità di realizzare anticipatamente il semi-svincolo definitivo di Muccia nord, previsto nel sublotto 1.2, in sostituzione dello svincolo provvisorio previsto nel sublotto 1.1.

9) Verificare la possibilità di rivisitare la composizione architettonica ed il rivestimento dei pilastri del ponte sul fiume Chienti a Muccia di intesa con la competente Soprintendenza di settore.

10) Verificare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di collegare la zona industriale artigianale di Serravalle in località Casali allo svincolo di Colfiorito, mediante opere di ammodernamento o ampliamento della viabilità esistente, con interventi sulla strada provinciale della «Forcella» che peraltro collega tutte le frazioni montane del comune di Serravalle di Chienti.

11) Inoltrare gli elaborati di progettazione esecutiva relativi al monitoraggio ambientale ed agli accorgimenti di carattere ambientale alle ARPA competenti per territorio individuando, in accordo con le stesse, i punti di rilevamento per il monitoraggio e i metodi di analisi per la determinazione dei parametri.

12) Laddove siano state previste, per motivi paesaggistici e di inserimento ambientale, le «dune», terrapieni realizzati per creare terrazze degradanti rinverdite, valutare la fattibilità per realizzare varchi o sbocchi in numero e misura sufficiente a consentire l'allontanamento della neve dal piano viabile ovvero indicare un sistema tecnologico alternativo.

13) Prendere in considerazione le classificazioni acustiche adottate dai comuni, che dovranno essere modificate a seguito della realizzazione della infrastruttura, verificando nel contempo la necessità di richiesta di deroghe all'osservanza dei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, prevista per i cantieri temporanei, in base alla D.G.R. n. 896/2003 ed ai regolamenti comunali durante l'esecuzione dei lavori.

14) Allegare al progetto esecutivo, ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'art. 20 del R.R. n. 1/2004, la documentazione relativa alla classificazione acustica, per poter determinare i limiti di immissione nelle zone al di fuori delle fasce di competenza dell'infrastruttura di trasporto.

15) Aggiornare gli elaborati a corredo del progetto esecutivo, relativamente alla componente rumore, con gli esiti delle misure effettuate e con gli estremi del certificato di taratura delle apparecchiature.

16) Adeguare il piano di monitoraggio prevedendo che, per i punti di monitoraggio di tipo «Ac», siano effettuate, per ogni periodo di monitoraggio, almeno n. 4 misure della durata di 24 ore ciascuna, nell'arco di un mese, eseguendo così una misura per settimana: le misure dovranno essere svolte durante giorni lavorativi.

17) Adeguare il piano di monitoraggio prevedendo l'elaborazione dei risultati ottenuti con opportune rette di regressione al fine di determinare eventuali gradienti e valutare l'evoluzione delle componenti ambientali interessate, in relazione alle eventuali misure di mitigazione da realizzare, con particolare riferimento alla presenza di ricettori particolarmente esposti.

18) Verificare, in fase di progettazione esecutiva, ovunque possibile, l'adozione di canalette inerbite o altri sistemi filtro che potrebbero avere un ruolo importante nella depurazione delle acque di prima pioggia raccolte.

19) Adeguare il piano di monitoraggio per le fasi di *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, in maniera che le campagne non abbiano una durata inferiore ai novanta giorni e che le stesse siano effettuate anche nel periodo tardo autunno/inizio inverno.

20) Adeguare il piano di monitoraggio per le attività relative alla determinazione dei caratteri chimico-batteriologici, con riferimento ai contaminanti derivanti dal processo industriale, conducendo campagne nelle fasi *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, su tutti i piezometri, allo scopo di valutare l'eventuale incremento monte-valle della concentrazione dei diversi parametri presi in esame.

21) Indicare in fase di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 29 novembre 2000 eventuali altre infrastrutture di trasporto concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti.

22) Progettare, previa verifica di fattibilità tecnica, il viadotto del torrente Renaro con pila in asse con quella dell'opera esistente.

23) Specificare, nella relazione idrologica e idraulica, le opere per le quali sono stati considerati «Tempi di Ritorno di 30 e 50 anni», riferendole ai corsi d'acqua di competenza del fiume Menotre o del fiume Chienti.

24) Verificare, in fase di progettazione esecutiva, le condizioni di sicurezza delle intersezioni tra lo svincolo Colfiorito e la SP 441, in particolare i triangoli di visibilità, considerata la presenza di una marcata variazione del profilo longitudinale, costituita dal viadotto «Rio Cesi», appartenente al sublotto 2.1, in prossimità della progressiva 17+300 (asse nord).

25) Verificare, in fase di progettazione esecutiva della rotatoria che funge da potenziamento dell'intersezione tra i tratti 3 e 2 della SP 441 di Volperino, la geometria della stessa, aumentando l'angolo incluso tra i due rami della SP 441/3 confluenti in rotatoria: tale modifica consentirebbe una migliore percorribilità della stessa, in particolare ai mezzi di notevole ingombro, nonché un miglioramento delle condizioni di sicurezza relativamente agli angoli di deflessione delle traiettorie di ingresso/uscita dalla rotatoria.

26) Trasmettere al settore urbanistica della provincia di Macerata la progettazione di dettaglio con la localizzazione delle aree di cantiere e l'organizzazione dei relativi spazi interni, a dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di base dettate in merito ai corsi d'acqua dall'art. 29 del PPAR.

27) Garantire la salvaguardia del manufatto Botte di Varano a ridosso dell'area di cantiere secondaria S5-n. 5 ubicata nel tratto della piana di Colfiorito.

28) Predisporre, nell'ambito del progetto esecutivo, in ottemperanza all'art. 12 della legge regionale n. 6/2005 «Legge forestale regionale», un elaborato specifico per la verifica della riduzione e della relativa compensazione di superficie boscata, redatto ai sensi del suddetto articolo e della legge regionale n. 71/1997 (allegato A), comprendente una relazione tecnica agronomica e computo metrico, con valutazione distinta per ciascuna area da ridurre, con la precisazione delle modalità di indennizzo; individuare, in accordo con la provincia di Macerata, una zona di rimboschimento compensativa, i cui costi faranno capo agli interventi per opere di compensazione.

29) Predisporre, in fase di progetto esecutivo, tutti gli accorgimenti per limitare l'interferenza tra l'imbocco della galleria la Rocchetta, direzione mare, ed una villa storica composta da un complesso di edifici presente *in situ*.

30) Valutare, a seguito degli esiti di specifici monitoraggi sulla fauna, l'adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte e/o gli ulteriori interventi eventualmente necessari da porre in essere ai fini del raggiungimento di un ottimale livello di sicurezza stradale.

31) Definire e valutare opportunamente le caratteristiche delle acque di scarico e dei sistemi di trattamento appropriati in relazione alle specificità dei corpi recettori e degli obiettivi di qualità ad essi assegnati.

32) Trasmettere, per le valutazioni di competenza dei Compartimenti ANAS, gli elaborati progettuali di dettaglio disciplinanti la successione delle fasi lavorative di cantiere e la conseguente regolamentazione del traffico veicolare in percorrenza sulla statale.

33) Includere nel progetto esecutivo la progettazione di dettaglio per la risoluzione dell'interferenza con la rete SNAM in prossimità del viadotto Muccia.

34) Trasmettere agli enti gestori di pubblici servizi (AATO, Comuni, ENEL, TERNA, TELECOM, SNAM, VUS, etc.) gli elaborati del progetto esecutivo necessari a verificare eventuali ulteriori interferenze, anche con le cantierizzazioni e le viabilità provvisorie.

35) Attuare il Piano di monitoraggio delle acque, in ottemperanza alle prescrizioni CIPE, in collaborazione con l'ATO Umbria 3 nel territorio di competenza.

36) In ordine ad un eventuale ulteriore finanziamento di opere di compensazione e mitigazione, considerare come tali anche gli interventi finalizzati alla riconnessione infrastrutturale ed economica dei territori attraversati dall'arteria.

37) Verificare la possibilità di realizzare un sottovia di accesso alla Chiesa di San Bartolomeo senza limitazione di sagoma cioè con h libera 5,00 m e larghezza netta 8,00 m, compatibilmente con la livelletta di progetto.

38) Verificare la possibilità di mantenere adiacenti le due carreggiate, al massimo del consentito, nel tratto compreso tra la galleria «Colpersico» e la galleria «Pale», al fine di minimizzare l'occupazione delle aree e le interferenze con l'edificato sparso presente nella zona, evitando le demolizioni di cui alla tavola n. 4 del piano particellare d'esproprio.

39) Verificare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di realizzare — alla progressiva 14+400 — un sottovia con altezza libera 5,00 m e una larghezza netta 6,50 m, compatibilmente con la livelletta di progetto, e realizzare i raccordi con la viabilità esistente su entrambi i lati.

40) In considerazione del contesto ambientale attraversato e della sua valorizzazione, prevedere, in sede di progetto esecutivo, per il viadotto Scopoli un'opera d'arte di elevato pregio architettonico.

41) Verificare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di avvicinare le due carreggiate nel tratto compreso tra la galleria «Palude» e la galleria «Taverne», nonché di abbassare la livelletta in corrispon-

denza dell'attraversamento del Rio Cesi e di collocare l'area di stoccaggio nei pressi della frazione di Casette di Cupigliolo, senza interferire con il Sito di interesse comunitario, al di fuori dell'area carsica e dell'area boscata, ingrandendo quella in area agricola.

42) Prevedere, per il rinverdimento delle «dune», l'utilizzo di essenze arbustive autoctone già previste nell'ambito del progetto definitivo per altre localizzazioni.

43) Accertarsi, in fase di progettazione esecutiva, anche al fine di definire preventivamente la destinazione ed il riutilizzo del materiale per la esclusione dello stesso dal ciclo dei rifiuti, della reale disponibilità dei siti di utilizzo dei materiali di scavo in esubero rispetto agli utilizzi diretti.

44) Verificare la necessità di eseguire opere per contenere l'eventuale espansione del fiume, in funzione della realizzazione delle aree di stoccaggio previste tra le frazioni di Pale e Ponte Santa Lucia e tra questa e Scopoli, le quali gravano per buona parte sulle aree di espansione fluviale previste in caso di esondazione per il Menotre, al fine di salvaguardare gli abitati circostanti e l'impianto di depurazione.

45) Verificare la possibilità di anticipare l'esecuzione della porzione di svincolo necessaria a fungere da by pass della viabilità della frazione Bavareto per evitare che l'esecuzione dei lavori crei intralci per il traffico locale, incidendo sulla vivibilità della frazione e abbassando il livello di sicurezza del traffico dell'attuale SS 77.

46) Utilizzare le aree urbanizzate residuali della fase post sismica per le cantierizzazioni e per le aree di deposito: qualora nella frazione di Bavareto siano utilizzate per le cantierizzazioni le aree M.A.M., verificare la possibilità di realizzare un collegamento di servizio tra la frazione stessa e l'ex area M.A.M. in prossimità degli impianti sportivi, per evitare impatti del traffico sulla viabilità ordinaria.

47) Spostare l'area di cantiere prevista a «Casali-Fonte delle Mattinate» nelle aree produttive già predisposte in zona, in maniera da evitare impatti su aree vergini situate, tra l'altro, in prossimità dell'area archeologica.

48) Verificare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di realizzare viabilità di cantiere in sostituzione delle viabilità comunali del territorio di Serravalle di Chienti, evitando il collegamento — alla viabilità comunale — dell'area di cantiere «Vallesina» situata tra le gallerie «Serravalle» e «Varano» e realizzando la messa in sicurezza della strada pedonabile e ciclabile, situata in sponda destra del fiume Chienti di Gelagna, che collega Castello di Serravalle, Serravalle, il cimitero e Bavareto: tali interventi rientreranno tra le eventuali opere di compensazione.

49) Verificare la possibilità di contribuire economicamente, ricorrendo alle somme per opere di compensazione, ai progetti che presenterà il comune di Serravalle di Chienti per la valorizzazione del territorio, tra i quali la realizzazione di un parco paleontologico ed archeologico.

50) Prevedere, tra le opere di compensazione, la realizzazione della complanare area artigianale/commerciale e della pista ciclabile/pedonale lungo la SS 77, in località Muccia-Maddalena, verificando la progettualità predisposta dall'amministrazione comunale di Muccia.

51) Valutare la possibilità di erogare un contributo, da reperire tra le somme accantonate per opere di compensazione, da destinare a interventi di recupero naturalistico per la Palude di Colfiorito.

52) Per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m osservare, in fase di progettazione esecutiva, quanto previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 4 maggio 1990.

53) Redigere il progetto esecutivo, tenuto conto della sensibilità dell'area, in un quadro di costante verifica con le competenti Soprintendenze di settore, in particolare per quanto attiene alle problematiche relative ai rivestimenti esterni, ai parapetti, alle barriere antirumore e agli imbocchi delle gallerie: tali elementi, per quanto riguarda forme, materiali e cromie, saranno definiti, nei particolari esecutivi in corso d'opera, previa la predisposizione di adeguate ed opportune campionature.

54) Documentare, in ogni fase di avanzamento dell'intervento, l'avvenuta sistemazione finale delle aree operative di cantiere, con il ripristino delle medesime condizioni ambientali e paesaggistiche *ante operam*.

55) Verificare la possibilità di realizzare un idoneo centro logistico per il deposito sale ed il ricovero dei mezzi di manutenzione ed intervento dell'ANAS.

56) Verificare con l'amministrazione comunale di Serravalle di Chienti la possibilità di individuare un'area da destinare ad «area leader», pur esulando la richiesta da un collegamento diretto con l'esecuzione della viabilità in esame.

57) In fase di progettazione esecutiva prevedere la sistemazione, la manutenzione ed il ripristino finale delle strade provinciali e/o comunali per le tratte che potranno essere interessate dalla viabilità a supporto delle opere da realizzare.

58) Trasmettere al comando provinciale competente del Corpo forestale dello Stato copia del progetto esecutivo dei lavori, comprensivo degli elaborati tecnici e cartografici, limitatamente alla tratta ricadente in Umbria.

———

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE n. 443/2001) - ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA - MAXILOTTO n. 1 - S.S. 77 «VAL DI CHIENTI» - TRATTA FOLIGNO-PONTELATRAVE - (CUP F12C03000050010) - PROGETTO DEFINITIVO

Estremi degli elaborati progettuali relativi agli espropri:

Sublotto 1.2 - elaborati espropriativi:

relazione giustificativa delle indennità di esproprio: LO703 A1 D P GENER 00 ESP REL 001 B 20/07/2007;

piano particellare di esproprio: tavole da LO703 A1 D P GENER 00 ESP PLA 001 B a LO703 A1 D P GENER 00 ESP PLA 012 B;

elenco ditte: LO703 A1 D P GENER 00 ESP ELN 001 B.

Sublotto 2.1 - elaborati espropriativi:

relazione giustificativa delle indennità di esproprio: LO703 A2 D P GENER 00 ESP REL 001 B 20/07/2007;

piano particellare di esproprio: tavole da LO703 A2 D P GENER 00 ESP PLA 001 B a LO703 A2 D P GENER 00 ESP PLA 022 B;

elenco ditte: tavole da LO703 A2 D P GENER 00 ESP ELN 001 B a LO703 A2 D P GENER 00 ESP ELN 003 B;

elenco visure catastali: tavole da LO703 A2 D P GENER 00 ESP VIS 001 B a LO703 A2 D P GENER 00 ESP VIS 003 B.

09A01713

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2009.

Modifica degli stampati di medicinali contenenti il principio attivo acido acetilsalicilico, come monocomponente, a basso dosaggio (inferiore o uguale a 300 mg) e di medicinali contenenti acido acetilsalicilico in associazione con dipiridamolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del giugno 2008 riguardante l'interazione tra ibuprofene e acido acetilsalicilico a basso dosaggio;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 12 gennaio 2009;

Sentito il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 14 gennaio 2009;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti il principio attivo acido acetilsalicilico, come monocomponente, a basso dosaggio (inferiore o uguale a 300 *mg)* e dei medicinali contenenti acido acetilsalicilico in associazione con dipiridamolo;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di tipo nazionale, di medicinali contenenti il principio attivo acido acetilsalicilico, come monocomponente, a basso dosaggio (inferiore o uguale a 300 mg) e di medicinali contenenti acido acetilsalicilico in associazione con dipiridamolo, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, adeguando contestualmente le rispettive sezioni degli stampati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo, a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2009. Le confezioni già in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

3. Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 219/2006, le confezioni prodotte prima dell'entrata in vigore della presente determinazione e destinate ad essere immesse in commercio dovranno riportare, in modo evidente e indelebile, con etichetta adesiva sul confezionamento esterno la seguente frase: «Avvertenza: se si usa ibuprofene consultare il medico/farmacista». Tali confezioni potranno andare ad esaurimento scorte.

4. Gli stampati dei medicinali contenenti il principio attivo acido acetilsalicilico, come monocomponente, a basso dosaggio (inferiore o uguale a 300 mg) e dei medicinali contenenti acido acetilsalicilico in associazione con dipiridamolo, autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 della presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione.

Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell'acido acetilsalicilico a basse dosi sull'aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. Tuttavia, l'esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l'uso continuativo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall'uso occasionale dell'ibuprofene (vedere sezione 5.1).

5.1 Proprietà farmacodinamiche.

Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell'acido acetilsalicilico a basse dosi sull'aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. In uno studio, dopo la somministrazione di una singola dose di 400 mg di ibuprofene, assunto entro 8 ore prima o dopo 30 minuti dalla somministrazione di acido acetilsalicilico (81 mg), si è verificata una diminuzione dell'effetto dell'acido acetilsalicilico sulla formazione di trombossano e sull'aggregazione piastrinica. Tuttavia, (l'esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l'uso continuativo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall'uso occasionale dell'ibuprofene.

Foglio illustrativo

Interazioni.

L'effetto del trattamento può essere modificato se l'acido acetilsalicilico è assunto in concomitanza con altri medicinali quali:

anticoagulanti (es. warfarin);

farmaci antirigetto (es. ciclosporina, tacrolimus);

antiipertensivi (es. diuretici e ACE-inibitori);

antidolorifici e antiinfiammatori (es. steroidi, FANS);

farmaci per la gotta (probenecid);

farmaci anticancro e per l'artrite reumatoide (metotrexate).

Prima di usare l'acido acetilsalicilico informare il medico se si assumono altri medicinali (inclusi quelli di automedicazione).

09A01653

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2009.

Modifica delle modalità di prescrizione dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la determinazione del 28 ottobre 2005, recante modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione di medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico ed implementazione di un programma di prevenzione del rischio teratogeno;

Vista la determinazione del 14 marzo 2006, recante rettifica alla determinazione 28 ottobre 2005;

Vista la determinazione del 16 novembre 2007, recante modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 7 luglio 2008;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 luglio 2008;

Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dovere provvedere a modificare le modalità di prescrizione dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico, ai fini della classificazione del regime di fornitura, sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta nel rispetto dell'art. 89 del decreto legislativo n. 219/2006.

2. Alla prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 deve essere allegato il modulo AIFA per la prescrizione di isotretinoina ad uso sistemico di cui all'allegato 1.

3. La prima prescrizione deve essere effettuata da parte dello specialista dermatologo, quelle successive anche da parte del medico di medicina generale.

4. A partire dal primo lotto di produzione successivo alla data di entrata in vigore della presente determinazione, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 1 di riportare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario di tali medicinali la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta» nel rispetto dell'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006.

Le confezioni già in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

La presente determina ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

MODULO AIFA
PER PRESCRIZIONE DI ISOTRETINOINA AD USO SISTEMICO

Caro/a Collega,
La informo che intendo trattare la paziente con isotretinoina ad uso sistemico per il trattamento di forme gravi di acne (quali acne nodulare o conglobata o acne con rischio di cicatrici permanenti) resistenti a cicli adeguati di terapia standard con antibatterici sistemici e terapia topica.

Ho informato la paziente del rischio teratogeno correlato all'uso dell'isotretinoina
Ho consegnato alla paziente la guida alla terapia e la guida alla contraccezione
Allego il consenso informato della paziente
Data effettuazione test di gravidanza:__________esito:__________ firma:_________
(un mese prima dell'inizio del trattamento con isotretinoina)

Nome Cognome del dermatologo
____

Indirizzo ______________________________Tel.__________

Paziente (nome,cognome) ______________________________

età ________________ tessera sanitaria n°________________

Indirizzo ______________________________ Tel.________

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO
Dose/die: ________________
Durata prevista del trattamento: ________________
Durata massima del trattamento16-24 settimane.

Indicare se:
□ Prima prescrizione
□ Prosecuzione della cura (motivo:______________________________)

Data ____/____/_____ Timbro e firma del dermatologo prescrittore

PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE o PER IL DERMATOLOGO

Data effettuazione test di gravidanza:__________ esito:__________ firma:_________
(immediatamente prima dell'inizio del trattamento con isotretinoina)
Data effettuazione test gravidanza:____________ esito:__________firma:_________
Data effettuazione test gravidanza:____________ esito:__________ firma:_________
Data effettuazione test gravidanza:____________ esito:______ ____ firma:_________
Data effettuazione test gravidanza:____________ esito:__________ firma:_________
(un mese dopo la fine del trattamento con isotretinoina)

Data ____/____/_____ Timbro e firma del medico prescrittore

09A01652

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2009.

Modifica degli stampati di medicinali contenenti i principi attivi ibuprofene e dexibuprofene e loro salificazioni, in formulazioni ad uso sistemico.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del giugno 2008 riguardante l'interazione tra ibuprofene e acido acetilsalicilico a basso dosaggio;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 12 gennaio 2009;

Sentito il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 14 gennaio 2009;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti i principi attivi ibuprofene e dexibuprofene e loro salificazioni, in formulazioni ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di tipo nazionale, contenenti i principi attivi ibuprofene e dexibuprofene e loro salificazioni, in formulazioni ad uso sistemico, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, adeguando contestualmente le rispettive sezioni degli stampati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo, a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2009. Le confezioni già in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

3. Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 219/2006, le confezioni prodotte prima dell'entrata in vigore della presente determinazione e destinate ad essere immesse in commercio dovranno riportare, in modo evidente e indelebile, con etichetta adesiva sul confezionamento esterno la seguente frase: «Avvertenza: se si usa acido acetilsalicilico consultare il medico/farmacista». Tali confezioni potranno andare ad esaurimento scorte.

4. Gli stampati dei medicinali contenenti ibuprofene e dexibuprofene e loro salificazioni, nelle formulazioni ad uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 della presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.5 *Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione.*

Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell'acido acetilsalicilico a basse dosi sull'aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. Tuttavia, l'esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l'uso continuativo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall'uso occasionale dell'ibuprofene (vedere sezione 5.1).

5.1 *Proprietà farmacodinamiche.*

Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell'acido acetilsalicilico a basse dosi sull'aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. In uno studio, dopo la somministrazione di una singola dose di 400 mg di ibuprofene, assunto entro 8 ore prima o dopo 30 minuti dalla somministrazione di acido acetilsalicilico (81 mg), si è verificata una diminuzione dell'effetto dell'acido acetilsalicilico sulla formazione di trombossano e sull'aggregazione piastrinica. Tuttavia, l'esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l'uso continuativo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall'uso occasionale dell'ibuprofene.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Interazioni.

Alcuni medicinali quali anticoagulanti e antiaggreganti (es. acido acetilsalicilico, warfarin, ticlopidina), antipertensivi (ACE-inibitori, ad esempio captopril, beta-bloccanti, antagonisti dell'angiotensina II) e altri medicinali possono interagire con il trattamento con ibuprofene.

Consulti/are il medico prima di usare l'ibuprofene con altri medicinali.

09A01651

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 1210 del 30 gennaio 2009 con la quale l'Ufficio provinciale di Ferrara ha comunicato il parziale mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio il giorno 22 gennaio 2008 causa assemblea sindacale indetta dalla CGIL;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 18 prot. n. 109 del 5 febbraio 2009 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara causa assemblea sindacale nella giornata del 30 gennaio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 febbraio 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A01650

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare l'art. 4;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 55 dello stesso, che individua nel senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;

Vista la deliberazione in data 20 gennaio 2009, con la quale il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 55 dello statuto, di apportare modifiche all'art.17 dello stesso;

Vista la nota rettorale prot. 2233 del 22 gennaio 2009, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. 341 in data 29 gennaio 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato accademico;

Decreta

allo statuto dell'Università degli Studi di Milano è apportata la modifica di seguito indicata.

TITOLO III

Organi di governo

All'art. 17, il punto 2 è integrato e riformulato come segue:

«Art. 17 *(Rettore)*. — 2. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

Nel caso in cui al termine del secondo quadriennio il rettore ricopra un incarico di livello nazionale o internazionale, nel quale il senato accademico con la maggioranza dei due terzi ravvisi un superiore interesse dell'Università e per il cui svolgimento sia requisito essenziale rivestire la carica di rettore, la data per le elezioni è procrastinata in modo da far coincidere il termine del mandato rettorale con quello dell'incarico di cui sopra fino alla scadenza del mandato stesso, con l'esclusione di eventuali proroghe, e comunque per non più di due anni.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 3 febbraio 2009

Il Rettore: DECLEVA

09A01697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 44694 dell'8 dicembre 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 settembre 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di potenziamento ed ammodernamento della Ferrovia Circumflegrea in Napoli - tratta Montesanto-Quarto, legge n. 910/1986.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 18 settembre 2007 al 17 dicembre 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A01639

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento d'autorità della società «Giada 2002 – Società cooperativa», in Cles.

(Omissis);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:

1. di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Giada 2002 – Società cooperativa», sede in Cles - Via San Vito n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

09A01580

Scioglimento d'autorità della società «Cooperativa edilizia Pinzolo s.c. a r.l.», in Tione di Trento.

(Omissis);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:

1. di sciogliere, per i motivi in premesa indicati, la «Cooperativa edilizia Pinzolo s.c.a r.l.», con sede in Tione di Trento - Via Roma n. 19, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Mariano Zanolli, con studio in Trento - Via Pozzo n. 30;

2. di dare atto che al commissario liquidatore competono il compenso e il rimborso spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» ed i cui oneri sono a carico della liquidazione;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Uffciale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

09A01582

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Jadranka Santi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Svetina» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0004421 di data 2 febbraio 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/599 di data 20 novembre 1933 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Svetina, nato il 23 marzo 1873 a San Dorligo della Valle era stato ridotto nella forma italiana di «Santi», con estensione alla moglie Maria, ai figli Giuseppe, Angela, Riccardo, Angelo, Maria, alla nuora Giuseppina Kociancic ed al nipote Giuseppe.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Jadranka Santi, nipote di Angelo, nata il 12 marzo 1973 a Trieste, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Dolina n. 467, è ripristinato nella forma originaria di «Svetina» come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A01581

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la ditta Tomas Antonio, con sede in Formia (Latina), piazza Bonono n. 18, già assegnataria del marchio n. 89 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 1084 del 12 novembre 2008.

La ditta ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

09A01634

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la ditta Colacecchi Gianluca, con sede in Latina, via Le Corbusier n. 319, già assegnataria del marchio n. 98 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 1084 del 12 novembre 2008.

La ditta ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

09A01635

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Giovanetti S.r.l., con sede in Latina, via IV Novembre n. 42, già assegnataria del marchio n. 75 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 404 dell'11 aprile 2008.

La società ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

09A01636

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la ditta Rigamonti Samuele, con sede in Fondi (Latina), via Cesare Battisti n. 44, già assegnataria del marchio n. 106 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 403 dell'11 aprile 2008.

La società non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima in quanto in data 9 luglio 2008 ha smarrito lo stesso presentando regolare denuncia ai carabinieri.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio di Latina.

09A01637

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la ditta D'Arcangeli Giuseppe, con sede in Priverno (Latina), via Consolare n. 5, già assegnataria del marchio n. 53 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 43 del 19 gennaio 2009.

La ditta ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

09A01638

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-043) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.